

STATUTO**TITOLO I - SEDE E FINALITA'****Art.1 DENOMINAZIONE E SCOPO**

L'associazione denominata "SPIRIT", più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alla disciplina transitoria di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero il "Terzo Settore".

Sino all'istituzione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione sarà iscritta nell'Anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, e assumerà nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita nella denominazione, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Successivamente all'istituzione del suddetto Registro Unico, l'Associazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S."

Art.2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma e sede operativa in Gubbio (PG).

L'Associazione opera esclusivamente in Umbria.

Art.3 FINALITA' SOCIALI E DURATA

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende promuovere, sostenere, coordinare tutte le attività e iniziative tese alla riabilitazione ed alla integrazione dei soggetti diversamente abili, al fine di alleviare i problemi fisici, mentali o sensoriali insiti nella menomazione, anche attraverso percorsi di sensibilizzazione alla solidarietà della collettività.

In particolare, nell'ambito di tale campo di intervento, l'associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo:

- promuovere, diffondere, praticare e gestire la riabilitazione, anche equestre, dei soggetti diversamente abili, al fine di apportare loro benefici

sul piano motorio, psichico, relazionale e di integrazione sociale;

- realizzare, organizzare e gestire centri, anche diurni e/o ricreativi, finalizzati a rispondere alle esigenze di persone diversamente abili;

- promuovere, organizzare, praticare e gestire attività tese alla integrazione umana e sociale dei soggetti diversamente abili, anche attraverso la condivisione delle stesse con soggetti normodotati;

- intrattenere e mantenere organici contatti con le associazioni del settore dell'handicap operanti sia in territorio nazionale che regionale, sia all'estero;

- realizzare, organizzare e gestire, mediante personale abilitato, laboratori ed ambulatori ove svolgere attività di ricerca e medica di supporto alle cure ed alle pratiche riabilitative dei soggetti diversamente abili;

- promuovere ricerche mediche e scientifiche;

- pubblicare materiale divulgativo a carattere socio-scientifico anche con l'organizzazione di convegni scientifici, manifestazioni, rassegne, esposizioni e seminari, anche con l'uso dei canali telematici, senza scopo di lucro;

- supportare i plessi scolastici nel percorso di inserimento dei soggetti diversamente abili;

- concedere borse di studio.

L'Associazione potrà, infine, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti, anche di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessari o utili a realizzare gli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro:

- svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o realtà privata, oppure associarsi con altre istituzioni e/o associazioni;

- dare adesioni e partecipazioni e sostegno, anche a mezzo di erogazioni gratuite in denaro, ad enti, associazioni ed organismi operanti nello stesso settore di attività dell'Associazione per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

- favorire e sviluppare iniziative sociali e culturali, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione di organismi ed enti idonei che con campagne di sensibilizzazione.

Le sopra indicate attività attinenti all'oggetto sociale potranno essere organizzate ricorrendo an-

che all'ausilio di canali telematici, quali ad esempio videoconferenze e internet, per facilitare la comunicazione interpersonale e permetterne l'accesso anche a persone con handicap sensoriali o fisici.

Le sopra indicate attività potranno essere realizzate e gestite attraverso progetti specifici e definite con apposite regolamentazioni approvate con decisione degli associati.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse e/o di quelle accessorie per loro natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dalla lettera a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dai fondi di riserva generati con le eccedenze di bilancio.

Art. 5 - FONDO PATRIMONIALE

Il Fondo Patrimoniale ai fini del riconoscimento della Personalità Giuridica da parte della Regione Umbria è pari ad € 50.000,00.

Art. 6 - FONDO DI GESTIONE

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate, che costituiscono il Fondo di Gestione:

- quote di adesione e quote annuali versate dai soci e da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- erogazioni liberali
- raccolte durante le campagne informative;
- raccolta di beni di consumo ed acquisizione a vario titolo di attrezzature di varia natura;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- contributi di Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- entrate derivanti da manifestazioni di sostegno all'Associazione;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- qualunque altro introito realizzato nello svolgimento della sua attività.

Art. 7 - VERSAMENTI AL FONDO DI GESTIONE

I versamenti destinati al Fondo di Gestione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, dunque - e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, ovvero di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Socio dall'Associazione - si potrà dar corso alla ripetizione di quanto corrisposto all'Associazione stessa a titolo di versamenti statutariamente destinati al Fondo di Gestione.

Il versamento effettuato ai fini dell'adesione all'Associazione non crea altri diritti di partecipazione oltre a quelli previsti nel presente Statuto e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 8 - QUOTA SOCIALE

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende divenirne socio.

Tale importo costituirà anche la quota associativa annuale (la cui scadenza è fissata il giorno 31 dicembre di ogni anno) che ogni socio è tenuto a versare entro la data di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e del resoconto finanziario.

TITOLO III - SOCI

Art. 9 - SOCI

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che ne faranno richiesta, secondo le modalità di cui all'art. 11 (undici) del presente statuto: non potranno essere soci tutti coloro nei confronti dei quali sia stata pronunciata l'esclusione ai sensi del successivo art. 14 (quattordici).

Il numero dei soci è illimitato.

I soci partecipano alle assemblee ed hanno diritto di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Alla presente Associazione è fatto espressamente obbligo di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto a tutti i soci.

Art. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

Non è ammesso allo *status* di socio chi non abbia raggiunto la maggiore età.

Tutti i soci sono obbligati ad osservare le norme del presente statuto, le delibere assunte in sede di Assemblea e di Consiglio Direttivo, ed il Regolamento interno (ove esistente), nonché a versare puntualmente la quota associativa.

Art. 11 - MODALITA' DI ADESIONE

L'Associazione è aperta a qualsiasi persona che vorrà parteciparvi senza distinzione di sesso, età, estrazione sociale, credo religioso, cittadinanza e appartenenza politica.

La richiesta di ammissione dovrà intendersi implicita nel versamento della quota associativa comprovato da idonea documentazione.

La richiesta di ammissione presuppone la conoscenza e l'assunzione dell'obbligo incondizionato di osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno (se esistente) vigenti.

Art. 12 - AMMISSIONE

Sulle richieste di ammissione il Consiglio Direttivo dovrà provvedere entro sessanta giorni dal versamento: vige il principio del silenzio-assenso e, pertanto, decorso detto termine la richiesta dovrà intendersi accolta senza alcuna formale comunicazione. A seguito dell'ammissione verrà emessa tessera attestante lo *status* di socio.

In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo sarà tenuto ad esplicitare i motivi del diniego, che non potranno essere diversi rispetto a quelli indicati per i casi di esclusione di cui al successivo art. 14 (quattordici).

Va da sé che a seguito della non ammissione l'Associazione dovrà rimborsare senza indugio la quota associativa già versata per l'anno in corso.

Art. 13 - RECESSO - DECADENZA

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare a mezzo raccomandata a.r. inviata alla sede legale dell'Associazione la propria volontà di recedere dalla stessa; tale recesso avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo avrà ricevuto la comunicazione portante la volontà di recedere.

L'Associato moroso nel pagamento della quota annuale decade automaticamente dalla qualifica e cessa di far parte della Associazione, senza necessità di comunicazione alcuna.

Egli può tuttavia chiedere di essere riammesso purché effettui il pagamento delle somme dovute.

Art.14 - ESCLUSIONE

In presenza di gravi motivi morali, o di comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione, o che rappresentino comunque un ostacolo allo svolgimento delle attività dell'Associazione, ovvero di conflitto d'interessi qualsiasi socio può essere escluso dall'Associazione stessa, con deliberazione del Consiglio Direttivo appositamente convocato: l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o via mail del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione.

Art.16 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione e si riunisce almeno una volta l'anno (entro il 30 aprile) in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo, del rendiconto finanziario e del bilancio preventivo.

Fermo quanto previsto dall'art. 25 D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea:

- provvede alla nomina degli Organi dell'Associazione;
- delibera sulla Relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno concluso;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto in seduta straordinaria e con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti;
- delibera su ogni altro argomento rimesso dal Consiglio Direttivo al vaglio assembleare;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio a norma di legge e dei successivi artt.30 (trenta) e 31 (trentuno) del presente statuto.

Art.17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso da inviarsi a ciascun associato avente diritto di partecipazione e di voto almeno 8 giorni

prima della data fissata per l'adunanza, mediante raccomandata a.r. (spedita al domicilio), ovvero mediante telegramma (spedito al domicilio), ovvero mediante fax (trasmesso al numero comunicato dall'associato), ovvero mediante posta elettronica (trasmesso all'indirizzo comunicato dall'associato), ovvero mediante sms (trasmesso al numero telefonico comunicato dall'associato) ovvero a mezzo di affissione dell'avviso presso la sede operativa e/o di pubblicazione sul sito web della associazione.

Nell'avviso devono essere indicati l'ora, il giorno ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti oggetto di trattazione.

Art.18 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati, o in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo quando è diversamente previsto dallo statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano per età; il Segretario dovrà redigere il verbale della seduta con le deliberazioni adottate.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione le decisioni sono prese con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 117/2017, ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Art.19 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri; la maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Durante la prima riunione dopo la sua nomina, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stessa, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

A nessuno dei componenti del Consiglio Direttivo è dovuto alcun compenso (trattandosi di carica a titolo gratuito).

Ai componenti del Consiglio Direttivo saranno rimborsate solamente le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico se motivate e documentate.

Allo scadere del triennio il Consiglio Direttivo dimissionario continuerà a curare l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà svolgersi entro sei mesi dalla scadenza del mandato.

Art.20 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni due mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Per la convocazione il Presidente potrà adottare qualsiasi mezzo di comunicazione e dovrà avvisare i Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di gravità e urgenza.

Nella riunione del Consiglio Direttivo le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, sarà determinante il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni saranno trascritti dal Segretario in un apposito registro.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle attività per l'attuazione dei fini statutari;
- b) deliberare in merito all'ammissione ed esclusione dei soci;
- c) redigere il bilancio consuntivo, con l'allegato rendiconto finanziario, e il bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea, nei termini previsti dallo statuto;
- d) definire e predisporre specifici progetti da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre, definire e deliberare sul regolamento interno che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) deliberare l'istituzione di nuove sedi decentralizzate dell'Associazione e coordinarne le attività.

I Consiglieri potranno partecipare alla seduta consiliare anche in *video* o *call conference* a condi-

zione che (I) il Presidente ed il Segretario della seduta consiliare si trovino nello stesso luogo; (II) di detta partecipazione in video o call conference venga dato atto nel verbale; (III) il Consigliere partecipante con mezzo informatizzato dichiarare (i) di essere edotto degli argomenti all'ordine del giorno, (ii) di essere nella condizione di ricevere e trasmettere documenti, anche a mezzo cellulare, (iii) di essere nella condizione di partecipare alla discussione ed alla deliberazione e di esprimere il proprio voto.

Art. 21 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Si può decadere dalla carica di Consigliere per le seguenti ragioni:

a) per dimissioni formalizzate per iscritto comunicate a mezzo raccomandata a.r. inviata presso la sede legale: le dimissioni avranno efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello della ricezione delle stesse, salvo il caso in cui il Consiglio Direttivo non provveda anticipatamente con la cooptazione di altro soggetto;

b) per gravi azioni contrarie alle finalità dell'Associazione ed alle norme del presente Statuto ovvero del Regolamento; in tale caso la decisione di decadenza spetta ad un'Assemblea appositamente convocata;

c) per assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

In caso di decadenza, il Consigliere sarà sostituito a mezzo di cooptazione fino alla prima assemblea utile.

In caso di decadenza della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo verrà meno nella sua interezza: l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio dovrà essere convocata entro 30 giorni ad iniziativa del Consigliere, decaduto o non decaduto, più diligente.

Art. 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Ad egli compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo - al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta - l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, nonchè il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento

amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo, con l'allegato rendiconto finanziario, e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

È facoltà del Presidente attribuire funzioni di rappresentanza, dietro apposita specifica delega, ad un consigliere o ad altre persone aderenti o non all'Associazione.

Art.23 - DECADENZA DALLA CARICA DI PRESIDENTE

La decadenza dalla carica di Presidente è presidiata dalla stessa disciplina sancita dal presente Statuto per la decadenza dei Consiglieri.

Nel caso di decadenza del Presidente le relative funzioni saranno assunte dal Vice Presidente, che svolgerà la carica fino al termine del mandato o fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art.24 - IL VICE PRESIDENTE

Contestualmente all'elezione del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Vice Presidente, con il compito di affiancare il Presidente e di sostituirlo in ogni sua attribuzione e potere ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

La durata del mandato è di tre anni.

La decadenza dalla carica di Vice Presidente è presidiata dalla stessa disciplina sancita dal presente Statuto per la decadenza dei Consiglieri.

Art.25 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 15, D.Lgs. 117/2017, è obbligata alla corretta e puntuale tenuta dei seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dandone preavviso agli amministratori e comunque secondo modalità che non violino regole e principi di privacy e non arrechino intralcio alle normali attività di gestione.

Art.26 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga

opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge, potrà nominare un Sindaco Unico scelto tra i Revisori Legali dei Conti iscritti nell'apposito registro ovvero un Collegio Sindacale.

Qualora decida di nominare un Collegio questo sarà composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali dei Conti, e due supplenti e durerà in carica fino a un massimo di tre esercizi; se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono come quelli in carica.

I componenti del Collegio che sono rieleggibili, devono essere scelti tra gli associati che non partecipino all'amministrazione dell'Associazione in qualità di membri del Consiglio direttivo, oppure tra terzi. Il Collegio è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; è presieduto dal soggetto designato dal Collegio.

All'Organo di Controllo spetterà la vigilanza legale e amministrativa sulla conduzione dell'Associazione; in particolare, dovrà vigilare sull'amministrazione dell'Associazione e sul rispetto dello Statuto e della normativa vigente, riferendo almeno semestralmente al Consiglio Direttivo e dovrà rendicontare la propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli associati contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea

L'Organo di Controllo partecipa, anche in video o audio conferenza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; nelle elezioni del Consiglio Direttivo non ha diritto di voto deliberativo ma solo consultivo.

Art.27 - REVISORE LEGALE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge, potrà nominare un Revisore Legale dei Conti oppure una Società di Revisione.

Al Revisore o alla Società di Revisione spetterà la vigilanza contabile dell'Associazione; in particolare, dovrà redigere la relazione al bilancio consuntivo annuale.

TITOLO V - RENDICONTAZIONE

Art. 28 - BILANCIO CONSUNTIVO, RENDICONTO FINANZIARIO E BILANCIO PRE-VENTIVO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. In conformità alla disciplina transitoria di cui all'articolo 25 D.Lgs. 460/97, da intendersi ivi completamente richiamato, con riferimento all'attività complessivamente svolta, entro il 30 aprile il Comitato Direttivo dovrà redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e sottoporre all'Assemblea il bilancio di esercizio dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Tali scritture e la relativa documentazione devono essere conservate per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22 del citato D.Lgs.

Gli obblighi menzionati si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

In relazione alle attività direttamente connesse, l'Associazione è obbligata alla tenuta delle scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 D.Lgs. 460/97.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 D.Lgs. 117/2017, entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Sia sotto la vigenza della disciplina transitoria che del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2; inoltre, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a

favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.29 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero altri Enti del Terzo Settore.

E' altresì vietato di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art.30 - SCIoglimento

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra gli associati ma, su proposta dei liquidatori, approvata dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, saranno devoluti in favore di altre Onlus ovvero, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art.31 - LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 460/1997 e al D.Lgs. 117/2017.

Firmato: Nicoletta Bambagioni

" Giuseppe Brunelli

